

Comune di Pisano (Novara)

Abrogazione della Commissione Edilizia Comunale (Legge 19/1999 come modificata dalla Legge 20/2009 della Regione Piemonte).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26 novembre 2001 è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Pisano;

- al Titolo I – Disposizioni Generali, e in particolare agli artt. 2, 3 e 4 del predetto regolamento è disciplinata la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte con la Legge 20/2009, “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”, all’art. 9 ha apportato modifiche alla Legge Regionale n. 19/1999, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia Comunale è facoltativa;

- con la medesima normativa, inoltre, sono state apportate modifiche alla Legge Regionale 45/1989 e s.m.i., eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia Comunale;

- con la Legge Regionale n. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l’attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla Commissione edilizia Comunale in base alla Legge Regionale n. 19/1999 e s.m.i.;

- già il DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) rendeva facoltativa la Commissione Edilizia Comunale (art. 4 comma 2);

- considerato che gran parte del territorio del Comune di Pisano è vincolato alla valutazione della Commissione Locale del Paesaggio e, in alcuni casi, anche al vincolante parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;

- il Comune di Pisano ha aderito, con delibera di CC n. 17/2009, in convenzione alla Commissione Locale per il Paesaggio costituita presso l’Unione dei Comuni Collinari del Vergante (Meina – Lesa – Belgirate);

RITENUTO pertanto che la valenza della paesaggistica del territorio comunale si in tal modo già sufficientemente tutelata dall’esame di merito degli organi sopraccitati, mentre i restanti interventi possono considerarsi sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente;

ATTESO che è facoltà dell’Amministrazione sopprimere la Commissione Edilizia Comunale per le motivazioni espresse e nell’ottica della semplificazione degli atti amministrativi;

VISTE le modifiche da apportare al regolamento e dato atto che con l’adozione delle stesse non viene compromessa la conformità al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 548 – 9691 in data 29.07.1999 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- la L.R. n. 45/1989;

- la L.R. 19/1999;

- la L.R. n. 20/2009;

- il Regolamento edilizio comunale;

Con n. 9 voti favorevoli, su n. 9 presenti e n. 1 assente giustificato: Strola Monica e n. 1 assente ingiustificato: Gian Luigi Cristina

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di abolire la Commissione Edilizia Comunale come consentito dalla Legge Regionale n. 20/2009;
 3. di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio Comunale vigente mediante:
 - la soppressione della lett. a) comma 1 dell'articolo 1 del Titolo I;
 - la soppressione degli articoli 2, 3 e 4 del Titolo I relativi rispettivamente alla formazione, alle attribuzioni e al funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;
 - di abrogare, inoltre, tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente che facciano espresso riferimento al parere della Commissione edilizia;
 4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva nei termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte , ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 19/1999;
 5. di dare atto che copia della presente delibera sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 19/1999, alla regione Piemonte – Assessorato all'Urbanistica;
 6. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli ulteriori adempimenti di legge.
- Infine, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza, con n. 9 voti favorevoli, su n. 9 presenti e n. 1 assente giustificato: Strola Monica e n. 1 assente ingiustificato: Gian Luigi Cristina

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.